

o il tipografo che l'abbia stampato o pubblicato, il direttore od il gerente del giornale incriminato.

« Il giudizio di questo reato è devoluto ai tribunali correzionali. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

LA P. RTA. Non avrei che a dire due parole, per un breve schiarimento.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, do la parola all'onorevole La Porta.

LA PORTA. Io credo questo articolo un primo e indispensabile sacrificio della libertà alle esigenze militari della difesa nazionale: come si punisce una spia che avvisa il nemico sopra un movimento, avviso che può compromettere la sicurezza dello Stato, si può anche colpire un giornale che, forse anche senza la medesima intenzione, arriva ad un fine eguale. E perchè si riconosca l'efficacia di questa disposizione, io vorrei il *minimum* che non venne stabilito dalla Commissione, perchè secondo il suo articolo la multa può limitarsi ad una lira ed estendersi dai giudici fino a 500 lire.

Voci. Vi è la legge.

LA PORTA. Ebbene, io proponeva un *minimum* di 200 lire ed un *maximum* di 2000 lire.

CRISPI, *relatore*. Farò osservare alla Camera che l'onorevole mio amico, il deputato La Porta, non fa se non che esacerbare la pena; esso questa volta è più severo della Commissione.

Noi crediamo, signori, che la multa di 500 lire che è il *maximum*, perchè il *minimum*, secondo il Codice penale, sarebbe 50 lire, la multa di 500 lire sia abbastanza grave per punire un giornale. Quindi insistiamo su questo articolo siccome venne redatto da noi.

Ed in verità, mentre vediamo che si vogliono tutelare i camorristi per i quali noi chiediamo il domicilio coatto, si pensa poi a rovinare i giornali con una multa di lire 200 a 2000. Io non so su quale terreno oggi si trovino i miei amici politici. Farebbero opera migliore se si avvicinassero a me, e compatti, siccome bisogna essere nei giorni del pericolo, salveremo meglio il paese.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'emendamento La Porta.

(Non è approvato.)

L'onorevole Pianciani ha proposto che dall'articolo 2 si tolga l'ultimo alinea il quale diverrebbe un articolo separato.

L'onorevole Speciale propone invece la soppressione del terzo paragrafo che comincia colle parole: « L'azione penale... »

Domando prima di tutto se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

SPECIALE. Ma io vorrei esporre il perchè ho proposto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Quando mi chiede la parola, io gliela accordo.

SPECIALE. Propongo di sopprimere il secondo alinea dello articolo 2°, perchè sembrami volgesse incontro a quei precetti legislativi che i pubblicisti oggimai più non discutono, e che la scienza ha tramandati a noi come *veri* inconcussi!

A dir vero, in leggere questo articolo 2°, io trovo siffattamente confusa e storpiata la teorica della complicità da muovermi il dubbio se fu davvero redatta questa legge dagli onorevoli giureconsulti che seggono fra i componenti la Commissione.

PISANELLI. Domando la parola.

SPECIALE. Il concetto, al quale gli onorevoli della Commissione, nel perdonino, informavano questo articolo, non ha riscontro in alcuna codificazione sino ad oggi nota. Sfugge financo dalla famosa teorica dell'*assimilazione*, che dominava nella legislazione romana; perciocchè sin d'allora fu sancito che per punirsi i *socii vel participes*, era mestieri al giudice di fatto trovare fra gli elementi di prova quelli che giustificassero come costoro (*participes vel socii*) nell'azione criminosa avessero mai concorso *ope et consilio*.

Ora il secondo alinea di questa famosa legge (non seconda per me a quella Pica), non solo punisce il gerente responsabile del giornale incriminato, non solo l'editore e l'autore dello scritto, ma il tipografo, *colui che materialmente l'abbia solo stampato o pubblicato*. Ma, che intende la Commissione per tipografo? Forse il proprietario della tipografia? Ma allora è più che draconiana la legge, poichè vuolsi punire fin anco colui che assolutamente ignora a quale fine serve il mezzo (la tipografia) involontariamente apprestato alla consumazione del reato.

Dippiù dicesi: *l'azione penale potrà essere esercitata cumulativamente*. Ma io domando all'onorevole mio amico Crispi a che vuolsi accennare mai con la parola *cumulativamente*. Qual novità è mai questa? Come mai potrebbe esercitarsi differentemente contro complici dello stesso reato? Io non trovo nei procedimenti giudiziari caso alcuno, che dà facoltà di perseguire i complici *disgiuntamente*, cioè con due differenti istruzioni e con separati giudizi.

PISANELLI. In verità pareva che le spiegazioni già date dai miei onorevoli colleghi dovessero rendere inutile qualunque altra dichiarazione intorno agl'intendimenti della Commissione. Il nostro pensiero fu di stabilire una pena, pei fatti contemplati nell'articolo 1, mite, ma certa. La certezza di questa pena ci metteva in grado di non ricorrere a quei mezzi straordinari, a cui faceva cenno l'onorevole deputato Ercole e che anche nell'uso riescono il più delle volte incerti ed inutili. Ma come raggiungere la certezza di questa pena? L'onorevole deputato che ha tenuto conto delle ragioni di diritto penale non vorrà revocare in dubbio che il primo compito del legislatore penale è quello di re-